

## ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

L'ordinanza è un titolo esecutivo, il trasgressore ha l'obbligo di pagare la somma indicata entro 30 gg. dalla notifica.

<b>Ufficio di riferimento</b>	La Direzione Tecnica per la Prevenzione Collettiva Via Caduti del Lavoro, 40 – 60131 Ancona Tel. 071-29116664-662 Fax. 071-2911602 Indirizzo PEC: asur@emarche.it
<b>Scopo</b>	Irrogare le sanzioni amministrative demandate alla competenza dell'Asur dall'art. 22 LR. N. 19/07 in materia di sicurezza alimentare, alimentazione umana, alimentazione, benessere e salute degli animali a seguito dei verbali di accertamento delle contravvenzioni contestate dal personale dei Dipartimenti di Prevenzione delle Zone Territoriali delle Aree Vaste, dai Nas, dalla Guardia di Finanza, dalle Capitanerie di Porto, dalla Polizia di Stato nell'esercizio delle loro funzioni e nelle materie previste dai regolamenti comunitari vigenti in materia di sicurezza alimentare; alimentazione umana; alimentazione, benessere e salute degli animali. L'Organo accertatore provvede alla notifica del verbale entro il termine di 90 gg. dalla contestazione dell'illecito amministrativo. E' ammesso il pagamento della sanzione indicata nel verbale entro 60 gg. dalla notificazione ai sensi dell'art. 16 legge 689/81.
<b>Descrizione</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Il verbale di accertamento, con gli estremi della notificazione al contravventore, deve essere trasmesso alla Direzione Generale Asur;</li><li>2) Come indicato nel verbale di accertamento, i contravventori possono presentare gli scritti difensivi, anche con richiesta di audizione, entro il termine di 30 gg. dalla notifica del verbale di contestazione indirizzati alla Direzione Generale Asur, via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona;</li><li>3) Per l'istruttoria di tali scritti è stata istituita una Commissione di esperti, che si riunisce con cadenza periodica, di norma mensile, per l'esame degli scritti difensivi e per la convocazione dei contravventori.</li><li>4) Prima di sottoporre all'esame della Commissione gli scritti difensivi, l'ufficio provvede a richiedere agli organi accertatori le controdeduzioni, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 17 della legge n. 689/81.</li><li>5) Nel caso in cui gli scritti difensivi presentati non siano ritenuti fondati, il Dirigente delegato dal Direttore Generale, emette un'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 18 legge 689/81, con la quale viene determinato ed ingiunto il pagamento della somma dovuta.</li><li>6) Il pagamento deve essere effettuato nel termine di 30 gg. dalla notifica con versamento sul c/c intestato ad Asur Marche: IT 90X0605502600000000006451).</li><li>7) Se nell'ordinanza è indicato il nominativo di un responsabile in solido, il pagamento deve essere effettuato una sola volta o dal trasgressore o dall'obbligato in solido e libera entrambi,</li></ol>

	<p>salvo eventuali azioni di regresso.</p> <p>8) Infine, se nel termine di 60 gg dalla notifica del verbale, il trasgressore non ha effettuato il pagamento e non ha presentato gli scritti difensivi nei modi e termini sopraindicati, il Dirigente Delegato, acquisito il rapporto ex art 17 legge n. 689/81 da parte dell'Organo accertatore, emette Ordinanza ingiunzione di pagamento nei modi e termini di cui ai precedenti punti 6 e 7.</p>
<b>Attivazione</b>	D'ufficio, dal ricevimento del verbale di contestazione.
<b>Termine del procedimento o della procedura a rilevanza esterna</b>	Il termine per la notifica dell'ordinanza ingiunzione è di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28 L. 689/81) e l'ordinanza ingiunzione dovrà essere pagata entro 30 gg. dalla notifica seguendo le modalità di pagamento in essa indicate.
<b>Costi a carico dell'utente (trasgressore e obbligato in solido)</b>	Somma prevista come sanzione pecuniaria nell'ordinanza ingiunzione più spese di notifica.
<b>Normativa di riferimento</b>	L. n. 689 del 24/11/1981, L.R. n. 33/98 e LR n. 19/07 art 22.
<b>Informazioni utili</b>	<p>Avverso ordinanza ingiunzione può essere presentato ricorso al Giudice di Pace o al Tribunale nei modi e termini previsti dal D.Lgs. 150/11 – art. 6.</p> <p>Nel caso in cui l'ordinanza ingiunzione non venga pagata nei termini, la somma dovuta viene iscritta a ruolo e recuperata tramite il Concessionario della Riscossione, mediante l'emissione di cartella di pagamento.</p> <p>Per evitare che l'ordinanza ingiunzione sia iscritta a ruolo, occorre presentare le ricevute dei pagamenti o presso l'ufficio che ha provveduto alla contestazione della violazione oppure inviarle via fax all'Ufficio dell'ASUR al n. 071 2911602.</p>
<b>Procedimenti ad istanza di parte</b>	Il contravventore, oltre agli scritti difensivi, può presentare richiesta di rateazione relativa al pagamento sia del verbale sanzionatorio che dell'ordinanza ingiunzione se ricorrono i presupposti di cui alla legge 689/81 – art. 26.
<b>Responsabile del provvedimento finale</b>	Il dirigente delegato dal Direttore Generale Avvocato Marisa Barattini
<b>Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia</b>	Il Direttore Generale dell' Asur Marche